



CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE A VANTAGGIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – CLASSE LMG/01

L'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza con sede in viale Regina Elena 295, 00161 Roma, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Avallone - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, diretto dal Prof. Gaetano Edoardo Napoli;

e

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli con sede in Via Nicolò Arnaldi n 19 Tivoli (Rm) presso il tribunale di Tivoli C.F. 94036130584 in persona del Presidente Avv. Davide Bacecci nato a Tivoli il 7 Novembre 1967.

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, e in particolare il 6° co., lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG/01);

- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, *Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;

- **Vista** la Convenzione Quadro del 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto.

1. La presente convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza presso lo studio professionale. Con la presente convenzione si individuano, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.
2. La presente convenzione consente inoltre la previsione di forme di collaborazione e coordinamento tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università, quali la predisposizione di progetti formativi comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.
3. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01), dal tutor accademico individuato tra i docenti strutturati del Dipartimento titolari di insegnamento presso il predetto corso di laurea, dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

Università degli Studi Unitelma Sapienza
2018 - V/6

N. 0008352

Data 19/03/2018

Unità procedure Amm.ve e Atti Conve:
DIPARTIMENTO



Articolo 2. Anticipazione di un semestre di tirocinio.

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea magistrale, lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti formativi universitari nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto dell'Unione europea (IUS/14); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16).

Articolo 3. Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, da parte degli studenti di cui all'art. precedente, redatta ai sensi dell'articolo 41, 3° co., l. 31 dicembre 2012, n. 247, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti
 - di cui all'art. 2 della presente Convenzione;
 - di cui all'art. 17, 1° co., lett a), d), e), f), g), h), della l. 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - c) nel caso in cui si sia in presenza di convenzioni specifiche di cui al precedente art. 1, 2° e 3° co., dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01) e scelto tra i docenti afferenti al predetto corso di laurea.
 - d) nel caso in cui siano state già stipulate le convenzioni specifiche di cui al precedente art. 1, 2° e 3° co., da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01), dal tutor accademico, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, 7° co., l. 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 4. Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, 1° co., lett. d), ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione, lo studente praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 l. 31 dicembre 2012, n. 247.



3. Ai fini di cui al comma precedente, si può, ai sensi dell'art. 40, 1° co., l. 43 l. 31 dicembre 2012, n. 247, convenire l'istituzione e l'organizzazione, di corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati iscritti all'Ordine, che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.
4. Nel caso in cui si sia in presenza di convenzioni specifiche di cui al precedente art. 1, 2° e 3° co., il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, 2° co., del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, 4° co., secondo periodo, del medesimo regolamento è ridotto a dodici.
7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, 4° co., del suddetto regolamento.
8. Nel caso in cui si sia in presenza di convenzioni specifiche di cui al precedente art. 1, 2° e 3° co., d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente praticante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni dal conseguimento del medesimo diploma, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
11. Ai sensi dell'art. 41, 11° co., l. 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio effettuato dal praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto a osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'art. 42 l. 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.



Articolo 5. Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e, nel caso in cui si sia in presenza di convenzioni specifiche di cui al precedente art. 1, 2° e 3° co., dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'art. 8, 6° co., del regolamento del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, 7° co., l. 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 6. Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile tra le parti per un analogo periodo di tempo.

Articolo 7. Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della l. 31 dicembre 2012, n. 247, del regolamento del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70 e la Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e La Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.

Roma,

Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Tivoli

Il Presidente
Avv. Davide Baccetti

Dipartimento Scienze Giuridiche
ed Economiche Unitelma Sapienza

il Direttore
Prof. Gaetano Edoardo Napoli

Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza

Il Rettore
Prof. Francesco Avallone

1.